













del 1990 esclude espressamente dall' imposta " le donazioni e le liberalità indirette che siano collegate ad atti di trasferimenti di immobili o di aziende per i quali sia già prevista l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro o dell'IVA.". La finalità è evidentemente quella di evitare una doppia imposizione.

Qualora detti atti di liberalità "esenti" fossero comunque computati nel cd. "coacervo " delle donazioni di cui all'art. 57 verrebbero di fatto ad essere tassati; dunque, una corretta interpretazione dell'art. 57 impone di ricomprendere nel computo solo le donazioni soggette ad imposta.

Nel caso di specie, quindi, non risulta applicabile alla donazione n.125843/IT/2022 del 5 dicembre 2022 disposta a favore di XXXXXXXX il cumulo sopra indicato con la conseguenza che l'avviso di liquidazione impugnato è nullo.

In conclusione, per tutti i motivi sopra esposti, il ricorso è quindi fondato e, deve pertanto essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.

Il Relatore  
Di Fonzo Michele

Il Presidente  
Centurelli Livia